



**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50**

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - ed ha per oggetto la disciplina per l'applicazione del fondo incentivante nello svolgimento da parte dei dipendenti comunali delle funzioni tecniche per le attività di verifica e programmazione delle spese per investimenti.
2. In caso di appalti misti (lavori e servizi) l'incentivo di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme da destinare al fondo di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, concessione, risanamento compreso le eventuali perizie di variante e suppletive.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 21 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina un apposito fondo non superiore al 2%, calcolato come al successivo punto 4, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici relative alla verifica preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, alla esecuzione dei contratti pubblici, alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, alla direzione lavori ovvero al collaudo tecnico amministrativo e alla programmazione delle spese di investimento.
2. L'80 per cento del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti dal presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle procedure di cui al comma 1 nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico nonché per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento.
4. L'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. oltre alle eventuali acquisizioni o forniture previste nel quadro economico di spesa, per i quali si siano eseguite le funzioni previste al punto 1.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto alla struttura competente.
2. Lo stesso verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati e per quali competenze.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il personale tecnico incaricato per la verifica preventiva delle progettazioni;

c) il personale tecnico/amministrativo incaricato per la predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

d) il personale tecnico incaricato della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico ovvero della verifica di conformità;

e) il personale amministrativo incaricato per la programmazione finanziaria della spesa per investimenti.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: **42%**;

b) i tecnici incaricati per la verifica preventiva delle progettazioni e della predisposizione dei pareri di competenza: **16%**;

c) i tecnici e/o il personale amministrativo incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici: **22%**;

d) i tecnici incaricati della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico ovvero della verifica di conformità: **10%**;

e) il personale amministrativo incaricato per la programmazione finanziaria della spesa per investimenti: **10%**.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive di accertamento, incrementano la quota del fondo prevista all'art 3 comma 1.

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di RUP.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni che normalmente coincidono con il cronoprogramma di esecuzione dell'opera pubblica.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8 Penalità

1. Il mancato rispetto delle tempistiche previste all'art. 7 o eventuali incrementi ai costi nell'esecuzione delle opere non conformi alle norme dettate dal D.lgs. n. 50/2016 comporteranno una riduzione:

- pari al 50% per mancato rispetto delle tempistiche;
- pari al 100% per incremento dei costi non conformi alle norme.

Capo IV
Disposizioni diverse
Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile preposto alla struttura competente, sentito il responsabile del procedimento.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. La liquidazione degli incentivi sarà così ripartita:
 - 40% all'approvazione del progetto esecutivo o progetto di fattibilità tecnico/economica in caso di concessioni;
 - 30% all'affidamento definitivo dell'appalto;
 - 30% al collaudo.
4. La Giunta Comunale può con proprio provvedimento rivedere la percentuale massima prevista al comma 1 dell'art. 3.

Capo V
Norme finali

Art. 9. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento si applicheranno alle opere pubbliche/concessioni per le quali l'affidamento dei lavori non è ancora avvenuto purché sia prevista la somma corrispondente nel quadro economico di spesa.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.